

azioni il diritto di voto spetta al socio.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo sul versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate, decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorata di 5 punti, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

6. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

8. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.

9. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 2441 del codice civile. Qualora non sia escluso, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

ART. 7

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento del capitale sociale, deve, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli offerti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta agli altri soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono informare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2.

TITOLO III

Assemblea

ART. 8

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 9

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando, ove non sia diversamente disciplinato dal presente statuto, le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.
2. Per la convocazione dell'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, provvede ad inviare ai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
4. L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.
5. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, in conformità delle disposizioni di cui articolo 2372 del codice civile.

ART.11

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice

presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.

4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART.12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori;

- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;

- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 13

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni e la proroga della durata della Società.

2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti

dalla legge ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

TITOLO IV

Amministrazione

ART.14

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati. Gli stessi possono essere revocati soltanto dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le modalità di cui al comma 1. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fanno parte.

ART. 15

1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

3. Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi al presidente, nominare, su proposta del presidente, tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile.

4. Rientra nei poteri del consiglio di amministrazione conferire, su proposta del presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

5. Il consiglio di amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del presidente, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

6. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale

della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

7. Il presidente può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti al raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione.

8. La durata degli incarichi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione.

ART. 16

1. Il presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da tre consiglieri o dal collegio sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il consiglio di amministrazione nella sede sociale, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso anche ai sindaci.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i suoi componenti ed i sindaci effettivi.

4. Il consiglio designa il segretario anche al di fuori dei propri componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

9. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ove non stabilito all'atto della nomina, è determinato dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con le disposizioni del presente statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 17

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, al consigliere più anziano di età.

2. La firma del vice presidente, ove eletto, o del consigliere più anziano di età fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3, il potere di rappresentanza spetta, altresì, all'amministratore delegato od ai consiglieri delegati, nei limiti della rispettiva delega.

ART. 18

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore generale, determinandone i poteri, il compenso e la durata in carica.

2. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Collegio sindacale

ART. 19

1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. Il presidente ed uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio sindacale esercita anche il compito del controllo contabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 8, del presente statuto.

TITOLO VI

Bilancio e utili

ART. 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART. 21

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la riserva di cui al comma 1, sono destinati secondo le determinazioni dell'assemblea ai fini istituzionali della Società.

TITOLO VII

Scioglimento - Clausola compromissoria - Clausola finale

ART. 22

1. La Società si scioglie ricorrendo una delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2485 e seguenti del codice civile.

ART.23

1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nel loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a scegliere fra di loro il presidente del collegio. Nel caso di mancata individuazione entro trenta giorni dalla loro nomina, alla scelta del presidente provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

2 Al collegio arbitrale sono, altresì, devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle delibere stesse.

3 Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

4 Il collegio arbitrale stabilisce a chi farà carico il costo dell'arbitrato o i criteri per l'eventuale ripartizione del costo stesso fra le parti in causa.

5 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART.24

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ART 60 Legge 27-12-2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305

Capo V - Finanziamenti degli investimenti

60. *Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.*

1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico ⁽³⁵¹⁾.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate ⁽³⁵²⁾.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive ⁽³⁵³⁾.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni ⁽³⁵⁴⁾.

(351) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(352) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(353) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003 e il D.M. 30 settembre 2005. Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(354) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), si è provveduto all'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

24 Mag 2005 12:38 Arcus S.p.a.


MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO

6407/400/150 07/04/2004 UL

Al Ministro delle Infrastrutture

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECON

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291 ;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289/2002;

VISTO l'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002, che ha autorizzato, tra l'altro, limiti di impegno quindicennali di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e 109.400.00 euro per l'anno 2004;

VISTA la Tabella E della suddetta legge n. 289/2002, che ha, tra l'altro, ridotto per un importo di 18.000.000 euro l'autorizzazione legislativa di spesa a valere sul limite di impegno decorrente dall'anno 2004;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 290, che ha, tra l'altro, ridotto, per un importo di 25.000.000 euro, il limite di impegno decorrente dall'anno 2003 per l'attuazione dell'articolo 71 della suddetta legge n. 289/2002.

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, che ha ridotto di 20.000.000 euro l'autorizzazione di spesa a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 di cui all'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002;

ca/697/04

24 Mag 2005 12:38



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che ha ridotto di 9.050.000 euro l'autorizzazione di spesa a valere sul limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 di cui all'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002;

VISTO l'articolo 80, comma 21, della legge n. 289/2002, che prevede l'inserimento di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTO l'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che destina al predetto piano straordinario un importo non inferiore al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1 gennaio 2004;

CONSIDERATO che le suddette risorse disponibili al 1° gennaio 2004 ammontavano a 19.260.000 euro per l'anno 2003 e a 2.820.000 euro per l'anno 2004, e che si è operato un accantonamento, per gli scopi, di risorse, calcolate in base all'aliquota minima del dieci per cento, pari a 1.926.000 euro a valere sul limite d'impegno decorrente dall'anno 2003 e a 282.000 euro a valere sul limite d'impegno decorrente dall'anno 2004;

CONSIDERATO che il CIPE, con le delibere nn. 110 e 112 del 29 novembre 2002 e nn. 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 144 del 19 dicembre 2002, così come rideterminate con la delibera n. 63 del 25 luglio 2003, ha assegnato ai soggetti attuatori, per la realizzazione di opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001, 14.830.000 euro a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 e 5.966.000 euro a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2004;

24 Mag 2005 12:38

*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali;

DECRETA:

Articolo 1

1. I limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 166/2002, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60, comma 4, della legge n. 289/2002, sono quantificati, alla data del 1° gennaio 2003, rispettivamente in 89.594.000 euro e in 85.152.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti, da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è determinata in 2.680.000 euro relativamente al limite di impegno decorrente dall'anno 2003 e 2.550.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio provvedimento alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 7 APR. 2004

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTIIL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

L. 21 maggio 2004, n. 128 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2004, n. 119.

1. 1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).
- 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali *flash memory* e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni *gigabyte*";

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato all'a masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";

b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e"»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente

all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83. dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione".

3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;